



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 01/04/2019

ORDINANZA N° 17 del 01/04/2019

Oggetto: terminal di Punta Sabbioni. Modifiche all'ordinanza n. 74 del 2004

Il Comandante della Polizia Locale

Premesso che con ordinanza n. 74 del 20.10.2004 veniva regolamentata la viabilità dell'area terminal di Punta Sabbioni a seguito di un intervento di riqualificazione.

Atteso che si rende necessaria una parziale modifica della stessa al fine di renderla più consona alle mutate esigenze venutesi a creare nel tempo, in particolare nella parte dedicata alle "Aree di sosta", vengono soppressi i posti riservati ai veicoli in uso all'amministrazione comunale per finalità istituzionali, ricavandone di conseguenza altri stalli che vanno ad aggiungersi a quelli dove la sosta è consentita previo pagamento di una somma. Viene inoltre ridotto il tempo di sosta limitato, non a pagamento, nello spazio creato dal rientro del marciapiede parallelo alla bretella che collega la via Fausta al lungomare D. Alighieri, portandolo dagli attuali 30 minuti a 10 minuti.

Vista l' Ordinanza n. 74 del 20.10.2004.

Visti gli articoli 6 e 7 del Dlgs. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada);

Visto il Regolamento del nuovo Codice della Strada DPR 495/1992

Visti gli articoli 107 e 109 del Dlgs 18 agosto 2000 n°267

ORDINA



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730
e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



Dal 05.4.2019, la soppressione, nell'area di parcheggio pubblico del terminal di Punta Sabbioni, situato a fianco della bretella che collega la via Fausta con il Lungomare D. Alighieri, dei posti riservati ai veicoli in uso all'amministrazione comunale per finalità istituzionali.

La riduzione del tempo di sosta nello spazio dove la stessa è permessa per un tempo limitato, creato dal rientro del marciapiede parallelo alla bretella che collega la via Fausta al lungomare D. Alighieri, da minuti 30 a minuti 10.

Le disposizioni della presente ordinanza saranno rese note mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

I trasgressori saranno sanzionati a termine di Legge.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell'art.37 del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del regolamento d'esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con DPR 16.12.1992 n°495.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Dario Tussetto

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 02/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 17/04/2019.

IL MESSO COMUNALE